



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4 Del 11-01-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ALL'ASSUNZIONE DI INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco del Comune di Preci (Pg), con nota prot. n. 142, del 08.01.2021, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente di questo Comune Arch. Giorgio Gentili, in servizio con contratto a tempo determinato e parziale, ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, cat. D – posizione economica D, per lo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva, per almeno n. 6 ore settimanali, nell'ambito dell'area ricostruzione – urbanistica.

Richiamata la propria precedente Delibera n. 100, del 30/09/2020, con la quale il dipendente Arch. Giorgio Gentili veniva autorizzato a prestare attività lavorativa per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, presso il Comune di Poggiodomo.

Preso atto che il dipendente interessato ha dichiarato la propria disponibilità all'assunzione del suddetto incarico retribuito presso il Comune di Preci.

Dato atto che lo stesso dipendente è stato edotto sulla necessità, per questo Comune, che l'attività di che trattasi debba essere svolta compatibilmente con gli impegni lavorativi presso questo ente e al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le Unioni di Comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'art. 92 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'utilizzo a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata apposita autorizzazione e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo ARAN 358 del 4 giugno 2011, ai sensi del quale un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 o dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da legge speciali*”;
- il parere del Consiglio di Stato sez. I n. 241/2005 con cui sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di cui trattasi ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e del territorio del Ministero degli interni, del 20 Novembre 2015, secondo la quale “*Relativamente ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time, si osserva che (...) per gli stessi esiste già la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, purché la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno*”.

Dato atto che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a. la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma di lavoro flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli Enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.
- b. in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea il distacco del personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale” (Sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.01.2009)
- c. la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76 comma 7 del D. L. 112/2008 e a quelli di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010

Ritenuto:

- di dover accogliere la richiesta del Comune di Preci, per spirito di leale collaborazione e solidarietà tra Enti;
- di autorizzare, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e quindi extra orario di ufficio (ossia fuori dalle obbligatorie 18 ore lavorative presso il Comune di Vallo di Nera), l'Arch. Giorgio Gentili, responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, dipendente comunale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000 ed inquadrato alla categoria D, posizione economica D1, ad espletare lavoro retribuito presso il Comune di Preci per n. 6 ore settimanali;

- di deliberare con urgenza, come richiesto dal Comune di Preci, che si trova privo di una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico di cui trattasi.

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art.1, comma 557 della Legge N. 311/2004;
- il parere del C.d.S., sez. prima n. 141/2005, concernete le problematiche applicative dell'art.1, comma 557, Legge 311/2004;
- il parere della Corte dei Conti Veneto adunanza dell'8.05.2008;
- il parere della Corte dei Conti Lombardia adunanza del 15.01.2009;
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e del territorio del Ministero degli interni, del 20 Novembre 2015.

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non vi sono oneri né diretti, né indiretti a carico dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

Le premesse tutte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Preci con nota prot. n. 142, del 08.01.2021, conservata in atti, e, per l'effetto, di autorizzare l'Arch. Giorgio Gentili, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera, dipendente comunale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000 ed inquadrato alla categoria D, posizione economica D1, ad espletare lavoro retribuito presso il Comune di Preci, per n. 6 ore settimanali, compatibilmente con la disponibilità del dipendente, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al di fuori dell'orario di lavoro di n. 18 ore settimanali che svolge presso il Comune di Vallo di Nera nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì;
- 2) Di accertare che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale,

COMUNE DI VALLO DI NERA

alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Personale”.

Infine, con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, rappresentata l’urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 15-01-21 al 30-01-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 382 in data 15-01-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 15-01-21

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REONSABILE

Vallo di Nera, lì 15-01-21

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-01-21 al 30-01-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 11-01-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSponsabile

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO